



ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEMOLITORI AUTOVEICOLI

<b>CIRCOLARE N. 10 del 13 febbraio 2018</b> Prot. 18/2/cv	<b>DESTINATARIO:</b> tutte le aziende associate
<b>ARGOMENTO:</b> Commercio ambulante rottami ferrosi e non ferrosi	<b>OGGETTO:</b> Pubblicato DM 1 febbraio 2018
<b>CIRCOLARI PRECEDENTI:</b> 7/16 – 21/16 – Newsletter speciale assemblea 2017	

Gentile Associato,

ti informiamo che è stato pubblicato il decreto con cui il Ministero dell'Ambiente ha dato seguito all'impegno (previsto dalla Legge 124/2017) di definire le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi.

La necessità di intervenire in tal senso, nasce dal fatto che nel 2016 il Collegato Ambientale alla Legge di Stabilità aveva escluso i commercianti in forma ambulante di rame e rottami ferrosi e non ferrosi dalle agevolazioni di cui all'art. 266 comma 5 del D.Lgs. 152/06. Tali soggetti si sono dunque ritrovati a doversi confrontare con MUD, registri di carico e scarico, formulario per il trasporto e Albo gestori senza sapere come.

Il **DM 1 febbraio 2018** – a cui dovranno seguire, entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore, le indicazioni dell'Albo Gestori Ambientali sulle modalità di iscrizione semplificata – introduce le attese semplificazioni per i soggetti che esercitano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi, iscritti all'Albo gestori ambientali sia in via ordinaria, sia in via semplificata secondo le indicazioni sopracitate.

Ecco le semplificazioni:

- utilizzo di un **unico formulario per lo stesso rifiuto prodotto da più produttori/detentori** (fino a 10) per trasporti effettuati con lo stesso veicolo e nell'arco di una stessa giornata: il nuovo modello (Allegato A al decreto) prevede l'annotazione, in ordine cronologico, di nominativi, codice fiscale, indirizzo del produttore/detentore, data e firma relativamente ai diversi prelievi, ma anche informazioni su caratteristiche e quantità del rifiuto trasportato. Va **rilasciato in 4 copie**: una rimane presso l'ultimo produttore/detentore, una è conservata dal trasportatore e una dal destinatario che restituisce la quarta copia in originale all'ultimo produttore e in copia (anche via PEC) agli altri produttori/detentori. Le copie devono essere conservate per 5 anni;
- il **registro di carico/scarico rifiuti potrà essere tenuto attraverso la conservazione, per 5 anni, in ordine cronologico dei formulari**.

Per quanto non precisato nel decreto, si fa esplicito riferimento al **DM 145/1998** e alla **circolare GAB/DEC/812/98**.

Il decreto, inoltre, **disciplina l'attività di raccolta occasionale**: se un soggetto (esclusivamente associazioni di volontariato o enti religiosi) svolge tale attività per rifiuti di origine urbana per meno di 4 giornate/anno (anche non consecutive) e per quantitativi inferiori a 100 ton/anno avrà la possibilità operare d'intesa con i comuni territorialmente competenti, previa iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali secondo apposite modalità (ancora da definire) che consentiranno la temporanea iscrizione dei veicoli concessi in uso in conformità alle norme che disciplinano l'autotrasporto di cose.

Avendo già evidenziato e segnalato alcune criticità relative all'applicazione del decreto, ci riserviamo di aggiornarti non appena ricevuti gli attesi chiarimenti.

Cordiali saluti.

La Segreteria  
Viviana Casiraghi